

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 202 del 23 dicembre 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MASELLI – COLOSIMO – GHERA – RIGHINI – PIROZZI
AURIGEMMA**

DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE IL SETTORE DELLA MODA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I - II – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE N.

CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE IL SETTORE DELLA MODA”

d'iniziativa Con.re Maselli

Le felli
Maselli (COLOSIMO)
Alfani (GHERA)
Di Biase (REGGANO)
Di Lorenzo (POMEZIA)
Di Stefano (AURIGEMMA)

00187 - TEL. 06/4981111 - FAX 06/4981112 - WWW.CONSIGLIOREGIONALELAZIO.IT

RELAZIONE

Il sistema della moda, in tutte le sue declinazioni, dal settore dell'abbigliamento a quello del tessile in generale, dalle calzature alle lavorazioni in pelle, fino alla produzione di gioielli e accessori similari, è diventato con il passare del tempo uno dei comparti più importanti e dinamici dell'economia non solo italiana, ma anche della nostra Regione.

I dati a consuntivo di fatturato delle aziende italiane mostrano una crescita costante della Moda italiana, per un giro di affari che si attesta leggermente sopra i 95 miliardi di euro annui. Forte si conferma, altresì, la vocazione internazionale degli operatori del settore "Tessile, Moda e Accessorio" con una quota export di prodotti che si avvicina ai 2/3 del fatturato totale. Circa il 50% di tali flussi è assicurato dal tessile-abbigliamento, seguito da calzature e pelletteria rispettivamente con un'incidenza di circa il 15% e 12%; l'oreficeria-gioielleria copre il 10%, mentre occhialeria e concia risultano entrambe attorno al 7%. Segnali fortemente positivi arrivano dai dati Confindustria-moda che registra un +7,2% di export per il primo trimestre del 2019. Tra i settori più dinamici delle esportazioni di tutti i prodotti italiani si annoverano, infatti, la Pelletteria che sale del 9,9%, l'Alimentare (+6,3%), Occhialeria e gioielleria (+5,6%) e l'Abbigliamento (+5,0%). Il dato conferma il miglior andamento congiunturale registrato nei beni di consumo, raggruppamento in cui la quota di occupati nelle micro e piccole imprese è del 61%, maggiore del 52% della media del manifatturiero.

La realtà laziale presenta alcune peculiarità rispetto al territorio nazionale tra cui, come è facile immaginare, una importante concentrazione delle imprese del settore su Roma, anche se le altre province fanno comunque la loro parte.

La maggior parte delle aziende, poi, sono imprese prettamente artigianali, in gran parte sotto i 10 dipendenti e questo fattore, salvo qualche eccezione dove si è cercato di fare "sistema", come per le imprese organizzate nel distretto dell'abbigliamento della Valle del Liri, è sintomo di una certa polverizzazione del tessuto produttivo.

Il Tessile-Moda nel Lazio è quindi, né più né meno, lo specchio, in scala ridotta, delle opportunità e delle problematiche del settore a livello nazionale. Tuttavia dall'analisi territoriale dei livelli di esportazioni tra le maggiori regioni si osserva un aumento sopra la media per la Toscana che cresce del 20,4%, seguita da Lazio (7,8%) e Puglia (6,0%); crescita più contenuta in Friuli-Venezia Giulia (4,3%), Emilia-Romagna (3,3%), Piemonte (3,2%), Abruzzo (3,1%) e Lombardia (3,0%), Veneto (2,4%), Umbria (1,8%) e Campania (1,4%); all'opposto la dinamica delle esportazioni ristagna (-0,2%) per il Trentino-Alto Adige mentre segna un calo nelle Marche (-3,1%). Il settore della moda pertanto è diventato sempre più forza trainante dell'economia del Paese e comincia a svolgere un ruolo di primissimo piano anche nella nostra Regione.

Scopo della presente proposta di legge è riconoscere il valore economico, sociale e culturale di questo settore, ritenuto un volano strategico per lo sviluppo e il rilancio dell'attività imprenditoriale e, in particolare, delle attività artigianali storiche e tradizionali, nonché strumento per promuovere il turismo e sostenere l'occupazione. Un'attenzione particolare viene data al carattere creativo e artistico delle lavorazioni di alta qualità che vanno il più possibile valorizzate (**art.1**).

A tal fine è necessario che le Istituzioni e gli operatori economici, con produzioni diverse ma problemi simili, lavorino tutti insieme per "fare sistema", coniugando un patrimonio di



artigianalità e capacità con una industria di successo, rappresentativa della nostra Regione, in Italia e nel mondo. Il Sistema moda Lazio che la proposta di legge intende, per l'appunto, promuovere e sostenere, si articola e sviluppa in diversi interventi: promozione dell'artigianato e della manifattura locale, anche allo scopo di coniugare le modalità di lavorazione tradizionale con quelle più innovative; promozione delle produzioni di eccellenza del settore tessile, dell'accessorio e del *design*, secondo comunque principi di sostenibilità; promozione di corsi di formazione di alta sartoria, di *design* e di fotografia specializzata e delle attività connesse all'organizzazione di sfilate di moda; promozione dell'informatizzazione delle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle forme innovative di commercio elettronico; costituzione e sviluppo di rapporti e relazioni con istituti scolastici e università del territorio laziale per progetti di studio e ricerca sulla moda e, in particolare, sullo stile, sul costume, sul *design*, promuovendo anche l'istituzione di relative borse di studio, nonché percorsi formativi volti a favorire l'incontro degli studenti con il sistema imprenditoriale; organizzazione di sfilate di moda anche in istituti e luoghi della cultura nonché all'interno di mostre o convegni culturali; realizzazione di eventi che promuovono e sponsorizzano marchi e creazioni anche abbinati con le più rinomate località turistiche della regione, per la diffusione dell'immagine della moda della Regione Lazio, in Italia e all'estero, attraverso la promozione di campagne di comunicazione, eventi e manifestazioni **(art. 2)**. Iniziative volte a dare la massima visibilità al Sistema moda laziale, per sostenere imprenditori e operatori, attrarre nuovi investitori, ma soprattutto avvicinare studenti e giovani leve ad un comparto dell'economia che in futuro potrebbe aver bisogno e, quindi, assorbire sempre maggiore forza lavoro. Forza lavoro che dovrà possedere un alto livello di specializzazione, capacità tecniche che non si acquisiscono da un giorno all'altro, ma solo dopo un lungimirante e forte lavoro di organizzazione e programmazione, che dovrà partire dalle scuole, dalle università e dagli enti di formazione per arrivare alla bottega, alla fabbrica e all'industria.

Per far sì che l'organizzazione e la programmazione sia la più efficiente ed efficace possibile, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, approva, nell'ambito delle risorse disponibili individuate nel bilancio regionale, il piano annuale del Sistema moda Lazio. Il piano annuale individua, per l'anno di riferimento, in particolare gli ambiti del Sistema moda Lazio da realizzare tra quelli indicati; le risorse per la copertura finanziaria, i soggetti destinatari dei contributi; le modalità e i criteri per la loro concessione, le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e le modalità per il monitoraggio e sull'attuazione del Sistema moda Lazio. Il piano annuale è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione per permetterne la massima pubblicizzazione e controllo **(art. 3)**.

E', inoltre, istituita la "giornata regionale della moda" quale luogo d'incontro tra istituzioni, associazioni e operatori del settore. Nel corso dell'evento, la Regione, anche in collaborazione con gli operatori, realizzerà interventi e iniziative per promuovere e valorizzare il settore della moda. Nella stessa giornata è conferito il "premio regionale della moda" rivolto a giovani stilisti e *designer* che intendano promuovere e far conoscere le proprie creazioni all'estero. Il premio consisterà in un contributo per le spese di partecipazione ad una manifestazione di rilevanza internazionale e sarà suddiviso in due categorie: abbigliamento e accessori **(art. 4)**.



Presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, è infine istituito il Tavolo regionale della moda, che svolge una funzione di proposta e coordinamento per gli interventi e iniziative previsti dalla presente legge. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive ed è composto dai Direttori delle direzioni regionali competenti in materia nonché, previa intesa, da rappresentanti di enti o associazioni di categoria operanti nel settore. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito **(art.5)**.

Una Regione, quindi, in grado di ascoltare e sostenere coloro che tutti i giorni lavorano, con professionalità e passione, lavorano per far conoscere il valore delle proprie creazioni in Italia e non solo.



Art. 2
(Sistema moda Lazio)

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze costituzionali e dei principi statutari di cui agli articoli 7 e 8, promuove e sostiene il "Sistema moda Lazio".

2. Ai fini della presente legge per "Sistema moda Lazio" s'intende il sistema costituito dall'insieme di misure, azioni e progetti volti a promuovere, valorizzare e sviluppare il settore della moda nelle sue diverse articolazioni.

3. Il Sistema moda Lazio consiste, in particolare, nei seguenti interventi:

- a) promozione dell'artigianato e della manifattura locale, anche finalizzata a coniugare le modalità di lavorazioni tradizionali con quelle più innovative;
- b) promozione delle produzioni di eccellenza nel settore del tessile, dell'accessorio e del *design*;
- c) salvaguardia dei materiali e delle tecniche di lavorazione tradizionale impiegati in particolare nell'artigianato di qualità, nelle arti applicate e nel *design*;
- d) promozione delle modalità di lavorazioni innovative secondo i principi di sostenibilità, con particolare attenzione alla c.d. moda circolare;
- e) promozione dell'attività di ricerca e sperimentazione;
- f) promozione dell'informatizzazione delle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle forme innovative del commercio elettronico;
- g) sostegno di interventi e iniziative per l'editoria specializzata, con particolare attenzione a quella on line;
- h) sostegno per l'organizzazione di sfilate di moda e per le attività a queste collegate;
- i) organizzazione di sfilate e manifestazioni di moda anche in istituti e luoghi della cultura nonché all'interno di mostre o convegni culturali;
- j) organizzazione e realizzazione di eventi che promuovono e sponsorizzano marchi e creazioni anche abbinati con le più rinomate località turistiche della regione;
- k) promozione di corsi per la formazione delle diverse figure operanti nel settore nonché di corsi di alta sartoria, *design* e fotografia specializzata nel settore;
- l) promozione e sviluppo di rapporti con istituti e università del territorio della regione per progetti di studio e ricerca sulla moda, sullo stile, sul costume e sul *design*, prevedendo anche l'istituzione di borse di studio;
- m) promozione di percorsi formativi finalizzati a favorire l'incontro degli studenti con il sistema imprenditoriale;
- n) diffusione dell'immagine della moda della Regione Lazio, in Italia e all'estero, attraverso campagne di comunicazione, eventi e manifestazioni.



Art. 3

(Piano annuale del Sistema moda Lazio)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, approva, nell'ambito delle risorse disponibili individuate nella legge di bilancio regionale, il piano annuale del Sistema moda Lazio.
2. Il piano annuale di cui al comma 1 individua, per l'anno di riferimento, in particolare:
 - a) gli interventi del Sistema moda Lazio da realizzare tra quelli di cui all'articolo 2, comma 3;
 - b) le risorse per la copertura finanziaria degli interventi di cui alla lettera a);
 - c) i soggetti destinatari dei contributi;
 - d) le modalità e i criteri per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
 - e) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
 - f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
 - g) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e del recupero delle somme erogate;
 - h) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del Sistema moda Lazio.
3. Il piano annuale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.



Art. 4
(Giornata e premio regionale della moda)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita la giornata regionale della moda, da tenersi nel mese di maggio, per promuovere e facilitare l'incontro tra istituzioni, associazioni e operatori del settore.
2. Nel corso della giornata di cui al comma 1, la Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui al medesimo comma 1, realizza iniziative ed eventi per sostenere e valorizzare il settore della moda.
3. E' istituito il premio regionale della moda, conferito in occasione della giornata di cui al comma 1, rivolto a giovani stilisti e *designer* che intendano promuovere e far conoscere le proprie creazioni all'estero.
4. Il premio consiste in un contributo per le spese di partecipazione a manifestazioni del settore di rilevanza internazionale ed è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) abbigliamento;
 - b) accessori.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, definisce in particolare:
 - a) il periodo di svolgimento della giornata di cui al comma 1;
 - b) le iniziative e gli eventi da svolgere nella giornata di cui al comma 1;
 - c) le caratteristiche del premio regionale della moda e le eventuali articolazioni delle categorie di cui al comma 4;
 - d) le modalità, termini e requisiti per la partecipazione al premio di cui al comma 3 con l'indicazione di eventuali titoli di preferenza;
 - e) i criteri di selezione per l'aggiudicazione del premio di cui al comma 3 e le modalità di svolgimento del relativo conferimento;
 - f) la composizione della giuria del premio di cui al comma 3;
 - g) le risorse per la giornata e il premio regionale della moda di cui al presente articolo, anche tenendo conto delle disponibilità individuate nella legge di bilancio regionale.



Art. 5
(Tavolo regionale della moda)

1. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, il Tavolo regionale della moda, di seguito denominato Tavolo, che svolge una funzione di proposta e coordinamento per gli interventi e iniziative previsti dalla presente legge e in particolare:

- a) per la programmazione degli interventi contenuti nel piano di cui all'articolo 3;
- b) per l'individuazione e lo svolgimento delle iniziative relative alla giornata regionale della moda di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) per la definizione e il conferimento del premio regionale della moda di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive ed è composto dai Direttori delle direzioni regionali competenti in materia nonché, previa intesa, da rappresentanti di enti o associazioni di categoria operanti nel settore.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Tavolo.

4. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al comma 3.

5. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.



Art. 6

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 7
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il nuovo stanziamento pari ad euro ..., esercizio finanziario 2020, nell'ambito del programma ...denominato "... di cui alla missione... denominata "..., la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario 2020, dal programma ... denominato "... di cui alla missione ... denominata "...

